



DANNO da PRODOTTO

La legislazione europea e la sua concreta
applicazione in ambito comunitario

Bologna - 15 maggio 2019

*Avv. Roberta Li Calzi
(Confconsumatori Bologna)*

**Alla fine di Giugno 2016 si è conclusa, presso il
Dipartimento Elettrico della Scuola d'Ingegneria
dell'Università degli Studi di Bologna**

**una ricerca di tipo legislativo-tecnico-normativo
riguardante la tematica del**

DANNO da PRODOTTO

**con la scoperta di una metodologia totalmente diversa
di gestione dell'iter giudiziario per
“Responsabilità Civile Prodotti”**

**Dopo oltre 30 anni dalla
Direttiva 85/374/CEE
sulla “Responsabilità Civile Prodotti”**

**viene definitivamente annullato il significativo squilibrio
che, nella concreta applicazione delle sue prescrizioni
legislative, si era di fatto venuto a creare tra le due parti
in causa.**

Direttiva della Comunità Europea

n. 85/374/CEE

del 25 luglio 1985

**relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli stati membri in
materia di **responsabilità per danno da prodotti difettosi****

*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
serie L n° 210 del 07/08/1985 (e successiva modifica)*

Elementi della Direttiva che maggiormente condizionano lo svolgimento dell'iter processuale:

Articolo 1

Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.

Articolo 6

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) la presentazione del prodotto,
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,
- c) il momento della messa in circolazione del prodotto.

- 2) Il **danneggiato** deve provare **il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.** (Art. 4)
- 2) Il **produttore** non è responsabile dei danni causati da un suo prodotto difettoso se prova che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che **il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione.** (Art. 7)

Conseguenze:

- ▼ **difficoltà** di ottenere, in sede giudiziaria, un risultato positivo per il danneggiato
- ▼ **costi elevati** da sostenere, da parte di entrambe le parti in causa, per le necessarie/opportune perizie tecniche

Tutte queste motivazioni hanno di fatto generato una sostanziale condizione di stallo nella concreta applicazione della Direttiva che si è protratta, per oltre 20 anni, in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Un primo fondamentale, innovativo e irreversibile cambiamento a questo stato di cose si verifica con la

**Sentenza del 08.10.2007 n. 20985
III Sezione Civile Corte di Cassazione**

£ Una signora, danneggiata da un prodotto difettoso, si rivolge al Tribunale di Mantova per ottenere il risarcimento del danno subito.

Il giudice, sentite le argomentazioni delle parti, condanna il produttore al risarcimento dei danni.

§ Il produttore fa ricorso alla Corte d'Appello di Brescia, che riforma la sentenza, respingendo la domanda di risarcimento dell'attrice, motivando che **non ha adempiuto all'onere della prova, cioè non ha dimostrato con sufficiente certezza che il difetto, causa del danno, era già presente nel prodotto al momento della sua messa in circolazione.**

- L'attrice presenta ricorso alla Corte di Cassazione, la quale sentenzia quanto segue:
se ci si limita a considerare solo quanto indicato nel testo legislativo (D.P.R. n. 224/1988), tale tesi interpretativa può apparire a prima vista fondata, ma la questione va in realtà affrontata prendendo in esame l'intero testo legislativo.

“Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione.”

*“In conclusione va enunciato il seguente **principio di diritto**: il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8, comma 1 (“Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno...”) va interpretato nel senso che detto **danneggiato deve provare** (oltre al danno e alla connessione causale predetti) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5 D.P.R. cit.; invece il **produttore deve provare** (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in circolazione.”*

La Commissione è da sempre a conoscenza delle **difficoltà applicative della Direttiva** e ha costantemente monitorato nel tempo le sue modalità di applicazione nei tribunali, relazionando di questo Parlamento Europeo e Consiglio Europeo.

Diversità di interpretazione e di applicazione della Direttiva all'interno dei vari Stati Membri.

Grazie per l'attenzione!

Avv. Roberta Li Calzi
(avvocato@robertalicalzi.it)